



Camera di Commercio Industria  
Artigianato Agricoltura Asti



Camera di Commercio  
Biella



Camera di Commercio  
Vercelli

## **PROCEDURE CONCORSUALI - COMUNICAZIONE DELLA PEC AL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Dal **1° gennaio 2013** il curatore fallimentare, il commissario giudiziale del concordato preventivo, il commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa ed il commissario giudiziale in caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, **entro dieci giorni dalla nomina**, devono comunicare al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

La comunicazione dovrà essere effettuata con una pratica telematica attraverso la Comunicazione Unica così composta :

- ✓ **INT/P di modifica del curatore** con compilazione del campo "*indirizzo posta elettronica certificata*"
- ✓ **Modello NOTE** nel quale indicare la data di accettazione dell'incarico.

La pratica può essere predisposta anche con il software **STARWEB** scegliendo la voce *Comunicazione Unica Impresa - Variazione*

La pratica è **esente da bollo**, mentre è soggetta al versamento di **euro 10,00 per diritti di segreteria**.

Il nuovo adempimento si aggiunge all'obbligo imposto dall'articolo 29, comma 6 del decreto legge 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 che ha posto a carico del curatore fallimentare l'obbligo di comunicare tutti i dati identificativi del fallimento entro quindici giorni dall'accettazione della carica per facilitare ai creditori di presentare la domanda di ammissione al passivo.

Il curatore può comunque ottemperare al doppio adempimento, ovviamente nel termine più breve dei dieci giorni dalla nomina, con un'unica comunicazione contenente tutti i dati richiesti.

Asti, 17/01/2013